



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 44 / 2026

24/03/2026

OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 20/2026 DEL 26/02/2026 AVENTE COME
OGGETTO "AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA TRANSATTIVA PER LA
RISOLUZIONE DEI GIUDIZI RIUNITI ISCRITTI AI NN. 173/2022 R.G. E 456/2024
R.G., PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA."
FAP: 41-2016-5 E FAP: 41-2016-6.

Il giorno 24.03.2026 alle ore 13,50 e seguenti, in Siracusa, Via Roma, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Presidente Dott. Michelangelo Giansiracusa, assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella.

SETTORE XI - AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 838 / 2026

Oggetto: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 20/2026 DEL 26/02/2026 AVENTE COME OGGETTO "AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA TRANSATTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI GIUDIZI RIUNITI ISCRITTI AI NN. 173/2022 R.G. E 456/2024 R.G., PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA", MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE.

FAP: 41-2016-5 E FAP: 41-2016-6.

IL CAPO SETTORE

Premesso

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 26/02/2026, il Presidente ha disposto di approvare la proposta di accordo transattivo, funzionale alla risoluzione dei due giudizi riuniti, distinti coi nn. 456/24 R.G. e 173/2022 R.G.;

Dato atto e valutato l'assetto delle competenze, che discende dal principio della separazione delle stesse competenze tra attività di indirizzo e attività gestionale ed in particolare di dover modificare lo schema dell'atto transattivo, allegato alla Deliberazione testè citata, individuando il Responsabile del Settore competente anziché il Rappresentante Legale;

Dato atto, ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., che questo Capo Settore non si trova con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Che nella formazione della presente proposta sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'adozione del provvedimento finale ed è stata verificata la rispondenza alle norme di legge e regolamento sancite dalla legislazione vigente, ai sensi e dagli effetti dell'art. 7 c.1 lett. a della L.R. n.7 del 21/05/2019;

PROPONE

- 1) di rettificare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la Deliberazione n. 20/2026 del 26/02/2026 avente come oggetto "Autorizzazione alla Procedura Transattiva per la risoluzione dei giudizi riuniti iscritti ai nn. 173/2022 R.G. e 456/2024 R.G., pendenti innanzi alla Corte di Appello di Catania", mediante la sostituzione dello Schema di Transazione allegato alla presente;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Data sottoscrizione Proposta
Siracusa li, 24/03/2026

IL CAPO SETTORE
SARCIA' CATERINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente del III Settore;

Delibera

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
2. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 12 comma 2 della L. R. n 44/91 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Spinella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE
Michelangelo Giansiracusa
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ATTO DI TRANSAZIONE

A Siracusa il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2026,

TRA

I sigg.ri _____

_____rappresentati e difesi, con poteri disgiunti, dagli Avvocati **Gianmarco Rametta** (c.f. RMTGMR85P10I754N) pec: gianmarco.rametta@avvocatisiracusa.legalmail.it) e **Prof. Emilio S. Castorina** (c.f. CSTMSL63L29C351B) pec: emilio.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it), **da una parte;**

E

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa (C.F. 80001670894) in persona del **Dott. Salvatore Ganci** n.q di Responsabile del Settore Espropriazioni, assistito dal legale dell'Ente **Avv. Salvatore Bianca** (c.f. BNCSVT53P14A522K) pec: avv.bianca@pec.it, **dall'altra parte;**

PREMESSO

Su ricorso dei _____ il Tar Catania ha adottato la sentenza n. 1438/2019 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è stato ritenuto responsabile dell'occupazione del terreno di proprietà dei sigg.ri _____, divenuta illegittima, prevedendo la possibilità di restituire il terreno occupato o definire la conclusione del procedimento nei modi ivi precisati.

Il Tar ha sancito che il Libero Consorzio comunale di Siracusa Comune ha una triplice alternativa:

- 1) può fare ricorso ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell'immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con i proprietari dei terreni;
- 2) dovrebbe restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato;
- 3) in alternativa, deve provvedere all'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42 bis con effetto *ex nunc* e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. attraverso l'adozione del decreto di acquisizione, ex art. 42-bis T.U. espropriazioni, col riconoscimento di:
 - un indennizzo corrispondente al valore venale dei terreni occupati al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale, dimezzato al 50%;
 - il risarcimento per l'occupazione illegittima, da computare con decorrenza 10 marzo 2011, nella misura dell'interesse del 5% sul valore venale dello stesso, sino al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, anch'esso dimezzato al 50%.

Il Libero Consorzio, con deliberazione n. 14 del 22/12/2021, ha optato per il mantenimento dell'opera, essendo già stata realizzato sul terreno un istituto scolastico e ha disposto l'acquisizione sanante del terreno e calcolato il valore dello stesso in complessivi euro 314.301,00, depositando alla Cassa Depositi e Prestiti le relative indennità risarcitorie per la complessiva somma di euro 189.246,46 detratta la somma di euro 125.054,00 riconosciuta dalla sentenza di TAR Catania, recante n. 4041, emessa in data 9.12.2024 in seno al giudizio n. 1090/2020 REG. RIC., come già corrisposta in sede di occupazione d'urgenza.

La complessiva somma di euro 189.246,46 è stata pagata come segue:

- un terzo al sig. **PIZZO SALVATORE, C.F. PZZSV153R29G267X** con bonifico del 24.04.2024 eseguito dalla Ragioneria di Stato di Palermo in esecuzione del pagamento disposto con ordinativo n. 376471 del 09/04/2024;
- un terzo al sig. **[REDACTED]** con bonifico del 24.4.24 eseguito dalla Ragioneria di Stato di Palermo in esecuzione del pagamento disposto con ordinativo n. 376471 del 09/04/2024;
- un terzo è stato fatto oggetto di pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973 del 29.05.2024, da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della riscossione per la Provincia di Siracusa cod. fisc. 13756881002 in danno del **[REDACTED]**

Avverso la determinazione del valore del terreno è stata presentata opposizione alla stima sia dinanzi al Giudice amministrativo (Tar Catania) che dinanzi a quello ordinario (Corte di Appello di Catania) ove veniva richiesto un risarcimento complessivo di euro 7.286.250,00, oltre relativi accessori.

Il Giudice civile sospendeva il procedimento sino all'esito del giudizio amministrativo.

Il giudizio dinanzi al Giudice amministrativo si è concluso con sentenze nn. 7/2024 e 4041/2024 con le quali il Tar ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione *“per quanto attiene ai profili della decisione portata in ottemperanza che contemplino disposizioni “derogatorie” rispetto alla disciplina di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001”*, riservando alla *“Corte di Appello quale giudice ordinario la determinazione del valore monetario delle aree fatte oggetto di acquisizione sanante in forza della predetta delibera n. 14 del 22/12/2021, ciò al fine di determinare le indennità di cui all’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001”*.

I **[REDACTED]** hanno quindi presentato un ricorso per riassunzione della prima opposizione dinanzi alla Corte di Appello di Catania, notificato il 22 aprile 2024, ed un nuovo ricorso di riproposizione dell'opposizione alla stima, notificato il 19 aprile 2024.

Quest'ultimo ricorso, distinto col n. 456/24 R.G. è stato riunito al primo ricorso di opposizione alla stima n. 173/2022 R.G. e la Corte di Appello di Catania, nei due giudizi riuniti, ha nominato CTU l'ing. Alessandro Paternò Raddusa con l'incarico di determinare le indennità dovute ai ricorrenti ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.

Giova precisare che nelle more, per la registrazione della sentenza del Tar, l'Agenzia delle Entrate ha calcolato l'imposta del 3% su una base imponibile di € 1.473.250,00 e che avverso l'avviso di liquidazione di tale imposta di registro il Libero Consorzio si è opposto dinanzi al Giudice Tributario.

Il CTU ha determinato in euro 583.069,10 il valore venale del bene oggetto di acquisizione sanante a cui ha aggiunto il valore del danno non patrimoniale e quello da occupazione illegittima e così complessivamente euro 768.922,37, da cui detrarre la somma di euro 314.301,00, determinata dall'Ente e già pagata nei modi e forme di cui sopra, oltre interessi sino al soddisfo.

I [REDACTED] ritengono inesatta la valutazione del valore venale del terreno determinato in €/mq 47.00, tuttavia si sono dichiarati disponibile a chiudere bonariamente la controversia per complessivi euro 700.000,00, di cui 38.000,00 a titolo di spese legali.

Il Libero Consorzio da parte sua ritiene che la somma determinata con la deliberazione di acquisizione sanante n. 14/2021 sia congrua e rispecchi il valore di mercato del terreno espropriato.

Tuttavia le parti concordemente ritengono di transigere entrambi i giudizi riuniti per la complessiva somma di euro 488.000,00, di cui 450.000,00 per sorte capitale ed accessori oltre 38.000,00 a titolo di contributo per spese legali e che la predetta somma complessiva di euro 488.000,00 comprese pure le spese di registrazione della sentenza ed ogni altro accessorio (interessi legali, spese del CTU, IVA se dovuta, e qualsiasi altra spesa) potrebbe essere pagata entro il 10 aprile 2026.

Tanto premesso e ritenuto le parti, come sopra costituite, convengono, quanto segue:

1. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa offre transattivamente ai sigg.ri [REDACTED] la somma onnicomprensiva di € 488.000,00, da corrispondersi entro il termine essenziale di 10 aprile 2026, mediante bonifici bancari così suddivisi:

- euro 162.666,66 (euro centossantaduemilaseicentosessantasei/66) in favore di [REDACTED] a mezzo bonifico sul conto in potere dello stesso accesso presso Banca Intesa San Paolo recante le seguenti coordinate [REDACTED]

- euro 162.666,66 (euro centossantaduemilaseicentosessantasei/66) in favore di [REDACTED] a mezzo bonifico sul conto in potere dello stesso accesso presso Santander recante le seguenti coordinate [REDACTED]

- euro 162.666,66 (euro centossantaduemilaseicentosessantasei/66) in favore di [REDACTED] a mezzo bonifico sul conto in potere dello stesso accesso presso Poste Italiane recante le seguenti coordinate [REDACTED];

2. Con il pagamento integrale della somma sopra convenuta i [REDACTED] dichiarano ora per allora che non avranno null'altro ad avere e/o pretendere a tacitazione definitiva sia di tutte le domande e pretese formulate dalle stesse nei giudizi di cui in premessa, sia di ogni altra eventuale pretesa di credito coltivata nei confronti dell'Ente Locale, ancorché sin qui non espressa ma relativa alla questione di che trattasi.

Ricevuto il pagamento integrale della somma transatta, i Sigg.ri [REDACTED] dichiarano che tale somma è corrisposta a saldo e stralcio di qualsiasi altro onere, anche sopravvenuto, ivi comprese spese legali ed i compensi del CTU ing. Paternò Raddusa.

Ricevuto il pagamento integrale della somma transatta, quanto alle spese di registrazione della sentenza del Tar Catania n. 1438/2019, nell'ipotesi in cui i sig.ri [REDACTED] fossero costretti a pagare tale tassa, nonostante la loro impugnazione avverso la relativa cartella, la tassa medesima rimarrà definitivamente a loro carico, non avendo titolo per ripeterla in danno del Libero Consorzio Comunale di Siracusa; nell'ipotesi in cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, malgrado il ricorso proposto, fosse costretto al pagamento della suddetta tassa di registro, a semplice richiesta, dietro esibizione della prova del pagamento, i Sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] si obbligano solidalmente a rimborsare il relativo importo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

3. La presente transazione non ha efficacia novativa.

Decorsi il 10 aprile 2026, termine questo essenziale nell'interesse dei signori [REDACTED], senza che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa abbia provveduto ai pagamenti del superiore punto 1), la presente transazione si intenderà automaticamente risolta e/o comunque priva di ogni efficacia tra le parti ed i due giudizi potranno essere ulteriormente coltivati sino alla naturale decisione giudiziale.

4. Qualora, invece, il pagamento della somma transatta dovesse essere effettuato entro il termine essenziale di cui sopra, le parti convengono di estinguere i giudizi riuniti, rinviati per la decisione all'udienza del 12 giugno 2026, pendenti davanti alla Corte di Appello di Catania col n. 173/2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e seguenti c.p.c., non coltivandoli fino alla loro estinzione.

5. Le spese per l'eventuale registrazione della presente transazione vengono poste a carico della parte inadempiente.

Nell'ipotesi in cui la presente transazione fosse oggetto di registrazione d'ufficio, la stessa verrà posta a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.

6. Gli avvocati Prof. Emilio S. Castorina e Gianmarco Rametta per i sigg.ri [REDACTED] e Salvatore Bianca per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.

7. La presente viene sottoscritta in doppio originale, di cui n. 1 originale rimane al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e n. 1 originale ai sigg.ri [REDACTED].

Letto, confermato e sottoscritto.

[REDACTED]

[REDACTED]

Per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Il Responsabile del Settore VII - Espropriazioni

Per i soli fini di rinuncia alla solidarietà professionale

Prof. Avv. Emilio Castorina

Avv. Gianmarco Rametta

Avv. Salvatore Bianca



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AFFARI LEGALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 838/2026 del SETTORE AFFARI LEGALI ad oggetto:
RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 20/2026 DEL 26/02/2026 AVENTE COME OGGETTO
"AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA TRANSATTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI GIUDIZI
RIUNITI ISCRITTI AI NN. 173/2022 R.G. E 456/2024 R.G., PENDENTI INNANZI ALLA
CORTE DI APPELLO DI CATANIA."
FAP: 41-2016-5 E FAP: 41-2016-6.
si esprime ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica concomitante.

Siracusa li, 24/03/2026

Sottoscritto dal Capo Settore
(SARCIA' CATERINA)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Programmazione, Gestione e Rendicontazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA DI SPESA

Sulla proposta n. 838/2026 ad oggetto:
RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 20/2026 DEL 26/02/2026 AVENTE COME OGGETTO
"AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA TRANSATTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI GIUDIZI
RIUNITI ISCRITTI AI NN. 173/2022 R.G. E 456/2024 R.G., PENDENTI INNANZI ALLA
CORTE DI APPELLO DI CATANIA."
FAP: 41-2016-5 E FAP: 41-2016-6.

si esprime ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.

Siracusa li, 24/03/2026

Sottoscritto dal Capo Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Delibera N. 44 del 24/03/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto:

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 20/2026 DEL 26/02/2026 AVENTE COME OGGETTO

"AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA TRANSATTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI GIUDIZI RIUNITI ISCRITTI AI NN. 173/2022 R.G. E 456/2024 R.G., PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA."

FAP: 41-2016-5 E FAP: 41-2016-6.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 24/03/2026 al 08/04/2026

Siracusa li, 24/03/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Attestazione di Esecutività

Delibera N. 44 del 24/03/2026

Oggetto:

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 20/2026 DEL 26/02/2026 AVENTE COME OGGETTO
"AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA TRANSATTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI GIUDIZI RIUNITI ISCRITTI
AI NN. 173/2022 R.G. E 456/2024 R.G., PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA."
FAP: 41-2016-5 E FAP: 41-2016-6.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è diventata esecutiva in data 04/04/2026
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Siracusa li, 08/04/2026

Il Segretario Generale

(SPINELLA GIOVANNI)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 44 del 24/03/2026

Oggetto:

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 20/2026 DEL 26/02/2026 AVENTE COME OGGETTO
"AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA TRANSATTIVA PER LA RISOLUZIONE DEI GIUDIZI RIUNITI ISCRITTI
AI NN. 173/2022 R.G. E 456/2024 R.G., PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA."
FAP: 41-2016-5 E FAP: 41-2016-6.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dal 24/03/2026 al 08/04/2026

Siracusa li, 08/04/2026

L'addetto alla pubblicazione
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale